



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 08/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TzM , serie 3 , numero 2607

data di stipula: 23/04/2025

ident.vo telematico: TzM25L002607000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92116090488

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92116090488				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ENTE TERZO SETTORE

“Audiocartoon”

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione Ente Terzo Settore denominata “**Audiocartoon**”.

L'Associazione ha sede nel Comune di Prato (PO) e ha durata illimitata.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'Associazione è apolitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. **Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere ed incentivare la divulgazione e la fruizione di audiodescrizioni di contenuti multimediali per bambini ipovedenti e non vedenti, e realizzare azioni di sensibilizzazione sui temi della disabilità, anche tramite la pubblicazione di testi scientifici e divulgativi sul tema delle audiodescrizioni,**

mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.5 del D. Lgs 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera **a** art. 5 CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera **d** art. 5 CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera **h** art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera **i** art. 5 CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera **w** art. 5 CTS);

L'Associazione potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi anche attraverso la

richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali, il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'ammissione a Socio dovrà essere rivolta tramite domanda di ammissione scritta dall'aspirante al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e/o indirizzo email, ed il consenso al trattamento dei dati personali;
- b) dichiarare di essere a conoscenza e di accettare il presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

La ratifica dell'ammissione dovrà avvenire tramite firma disgiunta del Presidente o del Vice Presidente (quando nominato) entro 30 giorni dalla data

di presentazione della domanda. L'ammissione a socio decorre dalla data di iscrizione nel libro degli associati. La deliberazione dell'ammissione a Socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il diritto di voto sarà acquisito passati almeno tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima riunione.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, le decisioni del Consiglio Direttivo, gli eventuali Regolamenti interni;
- di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- di corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'Organo amministrativo.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale per l'esercizio in corso;
- ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento, presentando appello all'Assemblea ordinaria dei Soci.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (se obbligatorio);

- il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci tramite email o altro mezzo probatorio. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo purché in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta e a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;

- b) nominare e revocare, quando previsto, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio o il rendiconto economico-finanziario;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approvare gli eventuali Regolamenti interni;
- g) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art.6 del D.Lgs. 117/2017;
- h) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste

all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti h), ed i) del seguente articolo.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei Soci, in seconda convocazione con la presenza del 10% dei Soci. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra; sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione dell'eventuale delibera di scioglimento, che per essere valida necessita del voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'ente, ha tutti i poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È eletto dall'Assemblea ogni quattro anni ed è rieleggibile per due mandati., ed è composto da un minimo di due a un massimo di sette membri compreso il Presidente. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederanno con la convocazione dell'assemblea ordinaria

per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- α) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- β) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- χ) redigere il bilancio o il rendiconto economico-finanziario;
- δ) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- ε) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega, in caso di organo collegiale;
- φ) nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
- γ) redigere i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- η) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva

approvazione dell'Assemblea;

- 1) deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo, se eletto, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vice Presidente ne assume le funzioni sino alla prima riunione del Consiglio Direttivo, che provvederà ad eleggere un nuovo Presidente tra i suoi membri. E' compito del Presidente o del Vicepresidente ratificare l'ammissione a

Socio.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i bilanci/rendiconti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Organo di Controllo

Laddove ve ne ricorrano le condizioni è nominato un Organo di controllo, anche monocomponente, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ve ne ricorrano le condizioni è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 14 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio e/o il rendiconto economico-finanziario così come previsto dall'art 13 del D. Lgs. 117/2012 per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per ogni attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio redige un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a detta raccolta fondi.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (se presenti);

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Volontari

Come Ente del terzo settore, l'Associazione può avvalersi di volontari ovvero associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18 Lavoratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati secondo l'art. 16 del D.Lgs. 117/2017, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, dello stesso decreto.

Art. 19 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolvibili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art.21 Clausola integrativa denominazione

La locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo ETS verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, senza che ciò comporti modifica statutaria, una volta acquisita la qualifica di ETS attraverso e per gli effetti dell’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, dal Codice Civile in quanto compatibile, e dalle norme del settore.